



OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NELLE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI RIETI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CPV: 42933300-8 Distributori automatici di prodotti

Sommario

CAPO 1

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata della concessione e opzioni
- Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della concessione
- Art. 6 Norme igienico sanitarie
- Art. 8 Stipula del contratto e relative spese
- Art. 9 Esecuzione del contratto
- Art. 10 Obblighi del Concessionario collegati alla normativa anticorruzione (L. 190/2012)
- Art. 11 Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 Garanzia definitiva
- Art. 15 Predeterminazione del danno e indennizzo
- Art. 16 Recesso
- Art. 17 Trattamento dei dati personali
- Art. 18 Foro competente
- Art. 19 Norme di rinvio

CAPO 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 1 Requisiti speciali

CAPO 1

Art. 1 Premessa

L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è ricondotto dalla giurisprudenza nell'ambito della concessione di servizi, in quanto attraverso la concessione l'Amministrazione trasferisce ad altro soggetto la gestione di un servizio ed il Concessionario ottiene il proprio compenso non già dall'Amministrazione ma dall'esterno, ovvero dall'utenza che fruisce del servizio stesso.

Pertanto alla procedura in oggetto si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, parte II, Titoli I, II e III del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi "Codice").

Art. 2 Oggetto

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici da collocare presso i vari edifici indicati nell'allegato A.

Il servizio è rivolto prevalentemente ai dipendenti dell'Amministrazione nonché agli utenti interessati all'interno delle diverse sedi in cui i distributori sono collocati. La fruizione del servizio è del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale. Pertanto il Concessionario non potrà vantare né pretese, né modifiche al contratto per eventuale mancanza di affluenza da parte dell'utenza.

Le sedi indicate potranno subire delle variazioni (in aumento e/o in decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente e nei limiti di cui all'art. 189 del Codice.

Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e semiautomatici.

Dopo il primo anno di concessione, il Concessionario potrà proporre all'Amministrazione, ai fini di una migliore efficacia del servizio, la parziale modifica della tipologia di distributore, inizialmente prevista nell'allegato A, con altra tipologia. La proposta, debitamente motivata dall'operatore economico, dovrà essere approvata dall'Amministrazione.

Art. 3 Durata della concessione e opzioni

La concessione ha validità di n. 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di installazione dei distributori come risultante dall'apposito verbale che verrà redatto. Il servizio in gestione potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore – Concessionario, così come previsto

dall'art. 120, comma 10 del Codice, stimato in n. 6 (sei) mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi patti e condizioni giuridiche ed economiche.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, la durata del contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1 del Codice.

Art. 4 Stima del valore della concessione e canone di concessione

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore annuale presunto della concessione è stato stimato in € 82.800,00 corrispondenti ad un valore quinquennale pari a € 414.000,00.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

Salvo quanto stabilito dell'art. 192 del Codice, eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nella normale alea di tale tipologia di contratto.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone minimo annuo della concessione, soggetto a rialzo in sede di gara, stimato in € 800,00 (IVA esclusa) per distributore, determinato sulla base di quanto richiesto per procedure di gara analoghe bandite da altre pubbliche amministrazioni. Considerato che il numero di distributori da installare in partenza, come specificato nell'Allegato A, è pari a 45, il canone minimo annuo totale e soggetto a possibile rialzo è stimato in € 36.000,00 (IVA esclusa).

Il canone complessivo annuale potrà variare, in base al reale numero di distributori annualmente installati, a seguito di nuove installazioni o al ritiro di distributori automatici che potranno avvenire ai sensi dell'art. 189 del Codice. A tal fine verrà preso a riferimento il canone unitario annuale, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il canone annuo di concessione sarà corrisposto dal Concessionario in due rate semestrali, a seguito di emissione di relativa fattura da parte dell'Amministrazione. Le fatture saranno emesse in via anticipata per il semestre successivo, a partire dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della concessione

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato prestazionale. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Le prestazioni saranno eseguite in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

➤ **PRODOTTI** I distributori installati dovranno fornire i seguenti prodotti:

- bevande calde (almeno n. 15 prodotti differenti tra cui sicuramente caffè, caffè macchiato, cappuccino, tè, decaffeinato, orzo)
- bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o in tetrapak, tra cui sicuramente acqua naturale/frizzante e succhi di frutta

- snack dolci o salati in confezioni monodose. Dovranno essere prodotti da primarie compagnie o provenienti dal mercato equosolidale e preconfezionati adeguatamente e perfettamente sigillati e conservati
- almeno 1 snack dolce e almeno 1 snack salato "senza glutine"
- almeno 1 snack dolce "senza zuccheri"

Le bevande calde dovranno inoltre essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto senza costi aggiuntivi con comando automatico attivato direttamente dall'utente, con possibilità di indicare la quantità desiderata.

I prodotti confezionati dovranno essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente che espongano la denominazione legale e merceologica, la composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

Qualora l'Amministrazione lo riterrà opportuno, potrà richiedere la sostituzione dei prodotti che non siano ritenuti qualitativamente idonei.

PREZZI MASSIMI DI ALCUNI PRODOTTI DA DISTRIBUIRE

PRODOTTI	PREZZO
Bevande calde	0,60
Acqua PET da 50 cl	0,60
Succhi di frutta in tetrapak da 20 cl	0,80
Snack dolce/salato per celiaci	1,00
Snack "senza zuccheri"	1,00

I prezzi di vendita dei prodotti suindicati dovranno essere pari o inferiori a quanto riportato in tabella e saranno riportati all'interno del Contratto. Dovranno essere esposti in modo visibile all'utenza ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I prezzi dei prodotti in tabella rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale fatto salvo che, decorsi 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, a seguito di formale richiesta da parte del Concessionario, potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione dell'indice FOI (i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato dall'ISTAT nell'anno precedente. In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa valutazione di congruità della richiesta.

➤ **DISTRIBUTORI**

I distributori dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e garanzie igieniche sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/1980 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Dovranno rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ed essere di nuova fabbricazione e/o di nuovo utilizzo, di ultima generazione. L'anno di fabbricazione di ciascun distributore dovrà essere debitamente dimostrato da parte della ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio.

Su ciascun distributore dovrà essere apposto:

- un numero identificativo del distributore stesso
- il numero di telefono/fax per contattare il referente della ditta per segnalazioni di guasti, merce esaurita ed eventuali reclami

I distributori automatici dovranno essere dotati di dispositivo funzionante con chiave cashless o tessere elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare. L'iniziale fornitura delle chiavi/tessere può essere sottoposta ad una cauzione massima di euro 5,00 e curata dal Concessionario, su semplice richiesta. I distributori dovranno garantire il funzionamento con bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili.

➤ **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà indicare, attraverso comunicazione scritta, il referente dell'impresa, responsabile verso l'Amministrazione per tutto ciò che concerne gli adempimenti oggetto del presente capitolato prestazionale. In caso di perdurante assenza della persona designata occorrerà comunicare la persona delegata alla sostituzione per poter permettere il regolare svolgimento del servizio.

Il Concessionario dovrà tenere i rapporti con i seguenti uffici dell'Amministrazione:

- Ufficio Economato, per quanto attiene gli aspetti organizzativi del servizio e le certificazioni di conformità degli impianti elettrici.

Previo contatto con l'Ufficio Economato, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo ricognitivo presso le varie sedi indicate nell'allegato A.

Al termine delle installazioni, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Ufficio Economato un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati e per data di installazione. Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni dei distributori installati.

Laddove necessario, il Concessionario dovrà effettuare a suo completo carico l'installazione e l'allacciamento delle apparecchiature e tutto quanto si renda necessario per il funzionamento delle stesse prelevando l'acqua e la corrente elettrica secondo le indicazioni dei competenti uffici tecnici dell'Amministrazione. Le spese di acqua ed energia elettrica per il funzionamento dei distributori rimangono a carico dell'Amministrazione stessa. L'installazione e gli allacciamenti delle apparecchiature devono essere effettuati a regola d'arte e certificati ai sensi del D.Lgs. n. 37/2008 e s.m.i. Gli allacciamenti eventualmente realizzati resteranno di proprietà dell'Ente.

A seconda dei siti di installazione, resta a carico dell'impresa la predisposizione di dispositivi contro atti vandalici che dovessero rendersi necessari.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà effettuare preventivamente un sopralluogo con l'Ufficio Economato dell'Ente per provvedere ad eventuali nuove installazioni.

La procedura sarà la medesima in caso di richiesta di ritiro di apparecchiatura o eventuale sostituzione con una macchina dalle caratteristiche diverse.

In caso di chiamata per eventuale guasto o esaurimento materiali, che potrà avvenire nelle modalità indicate su ciascun distributore, il Concessionario si impegna ad intervenire nel termine del primo giorno lavorativo successivo (dalle ore 8:00 alle ore 18:00). Qualora la chiamata dovesse avvenire fuori dall'orario lavorativo, dovrà garantire la reperibilità attraverso una segreteria telefonica oppure un numero di cellulare sempre attivo per le chiamate che verranno esaminate il giorno lavorativo successivo.

È obbligo del Concessionario:

- provvedere alla pulizia interna ed esterna delle apparecchiature almeno due volte al mese e comunque in modo tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- programmare gli interventi di rifornimento dei distributori, nonché di ordinaria manutenzione dei distributori, i quali dovranno avvenire con periodicità fissa;
- effettuare periodiche verifiche dello stato di igiene delle apparecchiature e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari in caso di presenza di insetti e/o roditori, utilizzando per la disinfezione e disinfestazione della zona limitrofa all'apparecchiatura esclusivamente prodotti innocui e inodori;
- presentare semestralmente una rendicontazione dei ricavi per ciascun distributore, precisando altresì gli interventi manutentivi e di rifornimento effettuati su ciascun apparecchio;
- fornire tempestivamente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dall'Amministrazione e/o comunque utile alla verifica dell'esecuzione del servizio;
- informare tempestivamente l'Amministrazione circa la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la risoluzione del contratto;
- rimuovere le proprie apparecchiature, alla scadenza del contratto, prevedendo l'affiancamento alla ditta nuova aggiudicataria.

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

Art. 6 Norme igienico sanitarie

Per lo svolgimento del servizio l'impresa dovrà far riferimento alle principali norme igienico sanitarie in materia di ristorazione collettiva vigenti alla data di redazione del presente disciplinare e all'eventuale normativa sopravvenuta.

In riferimento al servizio in oggetto dovrà predisporre un documento basato sui principi del sistema HACCP al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure per la sicurezza igienico-alimentare e nel quale risultino tra l'altro le modalità di controllo del rifornimento delle materie prime, la rintracciabilità dei prodotti, la pulizia e sanificazione dei distributori e le indicazioni d'uso per i consumatori. L'impresa si obbliga ad assicurare al personale addetto alla manutenzione e rifornimento dei distributori un'adeguata formazione in ambito alimentare, finalizzata all'acquisizione di corretti comportamenti in ambito igienico-sanitario.

Art. 7 Responsabilità per infortuni e danni - polizze

L'Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi. Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale o dai distributori installati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi nei confronti dell'Amministrazione.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Ente, il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro e le seguenti estensioni di garanzia:
 - il Comune di Rieti dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
 - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Rieti, suoi amministratori e dipendenti.

Inoltre, la polizza deve prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da allagamento, incendio, esplosione, scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni derivanti da distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
- per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste dalla polizza non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso

imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nella polizza per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata all'Ufficio Economato prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Art. 8 Stipula del contratto e relative spese

Al momento della stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà:

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- consegnare il proprio manuale di autocontrollo redatto sulla base dei principi del sistema H.A.C.C.P.;
- consegnare la documentazione relativa alle schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature che saranno installate.

La stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

Art. 9 Esecuzione del contratto

➤ **RUP e DEC**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) si concentra sull'esecuzione tecnica del contratto, assicurando che le prestazioni siano conformi ai requisiti contrattuali e alle normative vigenti.

➤ **Avvio dell'esecuzione**

Il contratto viene eseguito sotto la cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace (salvi ed impregiudicati i casi di urgenza), dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore.

In caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, nel verbale di consegna vengono indicate le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

➤ **Referente del Concessionario**

Il Concessionario deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP, prima dell'inizio dell'esecuzione. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione. Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste. Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP/DEC e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento del servizio. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni circa inadempienze e/o altro saranno eseguite in contraddittorio con il Referente di cui trattasi e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso.

➤ **Contestazioni e riserve**

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il Concessionario e l'Amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del Concessionario dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Ente Concedente, previo coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

Il Concessionario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

➤ **Verifica di conformità o di regolare esecuzione**

L'Amministrazione definisce nel presente capitolato prestazionale i tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RUP o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Piano Anticorruzione.

Ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali il Concessionario deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore, il Referente del Concessionario e l'Amministrazione concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio. Il DEC predispose il certificato di conformità che viene

controfirmato dal RUP. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato per la regolazione dei rapporti economici.

➤ **Verifiche e controlli**

L'Amministrazione può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Concessionario:

- verifica dei rifornimenti puntuali, ad opera di personale tecnico specializzato;
- verifica della qualità e delle caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché dell'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) o il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto. L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altra impresa, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

Art. 10 Obblighi del Concessionario collegati alla normativa anticorruzione (L. 190/2012)

Il Concessionario dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente Concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente Concedente nei propri confronti. Il Concessionario ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Rieti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Rieti.

Art. 11 Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rieti. La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati attraverso il conto corrente di tesoreria dell'Ente, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del Concessionario nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, nelle fatture semestrali sarà indicato il CIG di cui alla presente procedura. Le fatture saranno emesse in via anticipata per il semestre successivo, a partire dalla data di stipula del contratto.

Il Concessionario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010. Il Concessionario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP del contratto, all'Amministrazione ed alla Prefettura (ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al D.M. 25/09/2015.

Art. 13 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente Concedente dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi, compresi gli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti, il Concessionario dovrà costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è svincolata alla scadenza del contratto a seguito delle verifiche di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 14 Risoluzione della concessione

Il Comune di Rieti può dichiarare risolta la concessione al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre la risoluzione della concessione può essere chiesta, ai sensi dell'art. 1453 e s.s. del Codice Civile, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

Costituiscono inadempimento che potrà dar luogo a risoluzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospensione del servizio;
- prestazioni non idonee allo svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo, prodotti scaduti e/o prodotti in condizioni igieniche non ottimali);
- mancato pagamento del canone di concessione (rata semestrale), trascorsi 90 giorni dalla scadenza prevista e 45 giorni dalla formale diffida rimasta inadempita;
- mancanza di copertura assicurativa;

- cessione del contratto;
- violazione degli obblighi di cui all'art 11 del Capitolato "Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- mancata costituzione o irregolarità delle cauzioni.

Art. 15 Predeterminazione del danno e indennizzo

Ai sensi dell'art 190, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l'indennizzo spettante al concedente, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore, sarà pari alla somma dei seguenti valori:

- il canone complessivo annuo, per gli anni residui di concessione;
- il 2% del fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio per il tempo mancante al termine della concessione.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Ente concedente, l'indennizzo dovuto al Concessionario sarà pari al 10% dell'utile presunto derivante dalla gestione del servizio per il tempo residuo della concessione.

Art. 16 Recesso

Qualora l'Ente concedente receda dal contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, spetta al Concessionario quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 4, lettera a) e b). L'indennizzo a titolo di mancato guadagno di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 4, lettera c) sarà pari al 2% degli utili previsti dal piano economico finanziario per gli anni mancanti alla scadenza della concessione.

Nella suddetta ipotesi, l'efficacia del recesso della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di Rieti esclusivamente delle somme di cui al precedente comma. Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. Il Concessionario è comunque vincolato agli obblighi di pagamento del canone periodico per le attività rese fino alla data del recesso.

Fermo restando il divieto del Concessionario di recedere dal contratto, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso al Concessionario sono rimborsati gli importi previsti dalla suddetta norma.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Rieti fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II, 02100Rieti, tel. 0746 2781 – PEC: protocollo@pec.comune.rieti.it. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Rieti assegnati alle strutture interessate dalla presente concessione.

➤ FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il conferimento ha natura obbligatoria, per cui l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

➤ MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della PA ai fini archivistici.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento UE 2016/679. L'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Art. 18 Foro competente

Tutte le controversie tra il committente e Il Concessionario che non si sono potute definire in via bonaria, sono risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Rieti. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Regione Lazio.

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

CAPO 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 Requisiti speciali

L'operatore economico deve risultare in possesso dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. n. 36/2023:

- **requisito di idoneità professionale:**
Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per il ramo di attività oggetto della concessione o attività coerente ad essa (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
- **requisito di capacità economica e finanziaria:**
Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello della data di indizione della gara pari ad almeno € 80.000,00 IVA esclusa;
- **requisito di capacità tecnico-professionale:** esecuzione, negli ultimi tre anni precedenti la data di indizione della gara, di almeno n. 1 servizio analogo con il quale sono stati gestiti almeno n. 5 distributori automatici a favore di committenti pubblici o privati.

I presenti requisiti speciali sono stati determinati e quantificati in ragione dell'esigenza di voler selezionare l'operatore economico all'interno di un bacino di imprese che possano dimostrare un sufficiente grado di affidabilità, serietà e coerenza con l'oggetto del presente contratto, in ragione della natura della concessione.

Art. 2 Criteri di aggiudicazione

Il contratto sarà stipulato con l'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.

Determinato in 100 il punteggio complessivo assegnabile, si stabilisce la seguente attribuzione:

- Offerta tecnica punti 70
- Offerta economica punti 30

➤ **Criteri di valutazione per offerta tecnica (Max 70 punti)**

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
T1	<i>Distributori che consentono il pagamento mediante utilizzo di strumenti telematici (carte di debito, credito, prepagate, contacless, ecc.). Verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore di tale tipologia offerto</i>	Max. 15
T2	<i>Distributori di recente costruzione verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore immatricolato nell'anno 2024, 0.5 punti immatricolato nell'anno 2023 e 0.25 punti immatricolato nell'anno 2022</i>	Max. 20
T3	<i>Fornitura di almeno 3 snack biologici per ogni distributore di merendine e snack.</i>	3
T4	<i>Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (sì/no)</i>	5
T5	<i>Possesso di certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (sì/no)</i>	5
T6	<i>Possesso di la certificazione UNI EN ISO 22000:2018 (sì/no)</i>	5
T7	<i>Qualità del servizio organizzativo e del piano operativo di lavoro</i>	17

	TOTALE	70
--	---------------	-----------

➤ **Criteri di valutazione per offerta economica (Max 30 punti)**

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>E1</i>	<i>Canone annuale per distributore offerto che non dovrà essere inferiore ad € 800,00 oltre IVA (valore del solo imponibile)</i>	<i>30</i>
	TOTALE	30

Il punteggio attribuibile all'offerta economica sarà calcolato mediante la formula di interpolazione lineare:

$$P_{i1} = P_{max1} * (R_i / R_{max1})$$

Dove: P_{i1} = punteggio attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio E1

P_{max1} = punteggio massimo attribuibile per il criterio E1 (30 punti)

R_i = canone annuale per distributore in rialzo offerto dall'operatore i-esimo (valore del solo imponibile)

R_{max1} = canone annuale per distributore in rialzo maggiore tra le offerte presentate per il criterio E1 (valore del solo imponibile)